

TRIBUNALE DI CREMONA

PIANO DEL CONSUMATORE R.G. 1/2021 – G.D. Dott. A. Milesi

presentato da **LUCINI DELIO** (C.F. [REDACTED])

Istanza di modifica della proposta di Piano del Consumatore

Il ricorrente Lucini Delio, come in atti rappresentato e difeso,

Premesso che

- Il piano del consumatore presentato dal ricorrente Lucini Delio con ricorso depositato in Cancelleria il 13/01/2021 prevedeva il pagamento integrale dei debiti sussistenti alla data di presentazione della domanda per un totale di € 31.100,43=, oltre eventuali spese successive e accessori, con il versamento di una rata costante mensile di € 500,00 e riparti semestrali; il tutto con una durata prevedibile in un periodo compreso tra i 5 e i 6 anni.
- Con ordinanza del 22/12/2021 il Signor G.D. ha assegnato *“a parte ricorrente termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento per modificare il piano del consumatore già predisposto, tenendo conto dei crediti così come precisati dai due creditori e accolti dal G.D. nell’ordinanza del 11.10.2021”*, nella quale era stato ritenuto che *“il credito complessivamente vantato dall’avv. Gamba e dal sig. Lucini Mario sia da accertarsi in misura pari, rispettivamente, ad € 18.979,40 ed € 25.579,71”*.
- Il ricorrente Lucini Delio, nella procedura esecutiva immobiliare RGE 27/2019 -attualmente sospesa-, ha chiesto la conversione del pignoramento depositando istanza per la conversione in data 01/10/2020 ed istanza integrativa in data 05/10/2020, corredate da assegni circolari non trasferibili intestati alla procedura per il complessivo importo di Euro 6.000,00 (docc. 1-4).

Considerato che

- Nel piano originario (credito da rimborsare di complessivi Euro 31.100,43) il credito dell'avv. Gamba era riconosciuto in Euro 16.240,03 e quello di Lucini Mario in Euro 12.517,70 , mentre quello riconosciuto nelle citate ordinanze si adegua rispettivamente ad Euro 18.979,40 ed ad Euro 25.579,71 , cosicché il debito da rimborsare con il piano del consumatore, come riconosciuto dal

Signor G.D., lievita di oltre il 50%, passando da Euro 31.100,43 ad Euro 46.901,81 (sempre oltre eventuali spese successive e accessori).

- Il ricorrente Lucini Delio -pur confermando le valutazioni e deduzioni riportate nei propri atti e nei verbali d'udienza, per le quali doverosamente si riserva ogni approfondimento nella pur non voluta ipotesi di eventuale mancata omologazione del piano del consumatore- intende adoperarsi per la positiva conclusione della procedura ex L. 3/2012, ed a tale scopo intende *“modificare il piano del consumatore già predisposto, tenendo conto dei crediti così come precisati dai due creditori e accolti dal G.D. nell’ordinanza del 11.10.2021”*, anche rivedendo l'importo della rata mensile che viene aumentata da Euro 500,00 ad Euro 600,00 .

- Il Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C., avv. Angelica Ghezzi, nella sua relazione particolareggiata, aveva espresso giudizio positivo al piano originario attestando *“la fattibilità e convenienza del piano del piano del consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27.1.2012”* nonché rilevando come *“sia dal punto di vista delle tempistiche sia in termini economici, dall’esecuzione del piano i creditori vengono soddisfatti in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.”*.

- All'udienza del 30/09/2021, poi, il Gestore della Crisi aveva ribadito, con valutazione che qui si condivide pienamente, che l'alternativa liquidatoria *“non permetterebbe, in ogni caso, la soddisfazione del credito in misura superiore a quella conseguente al piano del consumatore”*.

- Nella 'Relazione Particolareggiata' del Gestore della Crisi relativa al piano del consumatore originario era confermato che il *“reddito mensile netto medio del sig. Lucini Delio negli ultimi 3 anni è di € 1.358,25”* e che *“si può quantificare la spesa media mensile sostenuta dal sig. Lucini Delio per il sostentamento della propria famiglia nell’importo minimo di € 800,00=”*.

- I redditi da pensione di Lucini Delio nascono già liquidi e non potrebbero quindi essere ricompresi nel novero dei beni da liquidare.

- Si deve ritenere che il piano del consumatore, anche come viene qui modificato, rispetti tutti i criteri che avevano consentito il giudizio positivo da parte del Gestore della Crisi, in particolare il pagamento integrale dei debiti e la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

- Sulla base degli elementi presenti in atti, ed anche in relazione alla presumibile nuova durata del

piano, l'aumento proposto della rata corrisponde al massimo sforzo sostenibile da Lucini Delio.

- Si potrà ulteriormente apprezzare la buona volontà del ricorrente Lucini Delio osservando che l'inevitabile teorico aumento della durata del piano é stata contenuta in limiti più che accettabili – da 5-6 anni a 6-7 anni- e che all'innalzamento del debito da ripianare -oltre una volta e mezzo rispetto all'ammontare originario- corrisponde un aumento della durata del piano men che proporzionale.

- In relazione alla durata del piano si deve osservare come, in applicazione dei principi indicati dalla S.C. (vedi Cass. 27544/2019 – Doc.5), ampia giurisprudenza di merito abbia ritenuto ammissibili piani del consumatore che prevedono una durata di 10 anni (Trib. Napoli, decreto 18/02/2017), 20 anni (Trib. Como, decreto 24/05/2018), 20 anni ed oltre fino a 30 anni (Tribunale di Catania, decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 12.7.2016, 15.9.2016).

- In ogni caso, si segnala il Tribunale di Trani che, recentemente, ha ritenuto ammissibile un piano del consumatore con durata di 10 anni e 6 mesi -ben superiore a quello 'de quo'- sottolineando come la L. 3/2012 “*non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure* (ndr: accordo di composizione della crisi e piano del consumatore) ...” ed osservando altresì, con valutazione applicabile anche al piano presentato da Lucini Delio, che “*... il piano deve ritenersi ammissibile ..., anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste*” (Trib. Trani, decreto 13/03/2021 – Doc. 6).

- La durata del piano, come detto, si attesta teoricamente ad un periodo ricompreso tra i 6 ed i 7 anni -già di per sé ammissibile-, ma per la durata effettiva del piano si deve tener conto anche della somma di Euro 6.000,00 già versata e depositata (con assegni circolari non trasferibili intestati all'esecuzione immobiliare, non ancora incassati) in Cancelleria nel fascicolo nell'esecuzione immobiliare RGE 27/2019 a corredo dell'istanza di conversione del pignoramento.

- Detta somma di Euro 6.000,00 , infatti, nel caso di omologazione del piano del consumatore, dovrà confluire nel piano del consumatore stesso secondo i tempi e modalità che verranno stabiliti del Giudice Delegato, ed il già effettuato esborso di Euro 6.000,00 farà concretamente rientrare la durata effettiva del piano in un periodo tra i 5 ed i 6 anni, del tutto analogo – o di pochissimi mesi

superiore- al periodo inizialmente previsto nel piano inizialmente presentato.

- Quanto all'alternativa liquidatoria, alla durata del piano ed all'omologazione del piano non subordinata all'approvazione dei creditori, si riportano conclusivamente due chiare pronunce di merito, per le quali:

- *“Non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano del consumatore che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando ai creditori la possibilità di muovere contestazioni in contraddittorio sulla sua durata.”* (vedi Tribunale Napoli Nord, 06/02/2021 così massimata in Juris Data, ed. Giuffré Lefebvre – Doc. 7), e

- *“La proposta di piano del consumatore, a differenza dell'accordo, non è subordinata all'approvazione del ceto creditorio. Spetta pertanto al Giudice, sia in sede di ammissione del consumatore alla procedura, che in sede di giudizio di omologazione del piano, valutare la sussistenza del requisito della “meritevolezza” del consumatore, come espressamente sancito dall'art. 12 bis, comma terzo, della legge n. 3/2012. in particolare, dal tenore di tale norma si evince che per poter omologare il piano il giudice deve poter escludere: 1. che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2. che il debitore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. L'accertamento della presenza di uno di tali “eventi”, impone al giudice di non omologare il piano.”* (vedi Tribunale Bergamo, 09/11/2019 così massimata in Juris Data, ed. Giuffré Lefebvre – Doc. 8).

Tutto ciò premesso, il ricorrente Lucini Delio, come in atti rappresentato e difeso,

MODIFICA

la proposta di piano del consumatore aumentando l'importo della rata mensile da Euro 500,00 ad Euro 600,00 , a fronte anche del credito dell'avv. Gamba e di Lucini Mario come accertato dal

Signor Giudice Delegato nelle ordinanze 11/10/2021 e 22/12/2021, che di seguito così riepiloga:

- La proposta di piano prevede il pagamento di una **rata costante mensile di € 600,00** che permetta il **pagamento integrale dei debiti** (durata teorica del piano tra i 6 ed i 7 anni, ma effettiva tra i 5 ed i 6 anni dovendosi tener conto dell'acquisizione alla presente procedura di Euro 6.000,00 depositati nell'esec. imm.re RGE 27/2019 con l'istanza di conversione del pignoramento), costituiti da:

€ 18.979,40= Importo spettante all'avv. M. Gamba come accertato dal Signor Giudice Delegato nelle ordinanze 11/10/2021 e 22/12/2021

€ 25.579,71= Importo spettante al sig. Lucini Mario come accertato dal Signor Giudice Delegato nelle ordinanze 11/10/2021 e 22/12/2021

€ 78,00= Cartella Equitalia

€ 2.264,70= quale residuo compenso OCC (compresa Iva e Spese vive)

Per un totale di € 46.901,81=, oltre eventuali spese successive e accessori.

- La proposta di piano prevede il pagamento mensile della rata costante e un riparto semestrale.
- I pagamenti potrebbero avvenire con una rateizzazione semestrale verso ogni singolo creditore pur prevedendo il versamento mensile della rata su un conto aperto appositamente per raccogliere la somma da versare ai creditori.
- La nomina di un Liquidatore potrebbe garantire la correttezza e la precisione dell'operazione di riparto semestrale.
- In caso di accettazione di rateazione semestrale, il pagamento della prima rata avverrà a mezzo bonifico bancario (per opera diretta del Richiedente o Liquidatore nominato) entro la fine del sesto mese successivo a quello in cui sarà avvenuta l'omologazione dell'accordo ai sensi dell'art. 12, L. 3/2012.
- Il pagamento delle rate successive avverrà a mezzo bonifico bancario con periodicità semestrale, entro l'ultimo giorno di ogni semestre.
- In caso di omologazione dell'accordo, i creditori dovranno fornire al nominato OCC, entro un termine prestabilito di giorni dalla comunicazione dell'omologazione dell'accordo, gli estremi bancari al fine di consentire l'effettuazione dei bonifici semestrali.

Conseguentemente, si confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

OMOLOGARE il piano del consumatore proposto dal ricorrente, così come sopra modificato, disponendo l'opportuna forma di pubblicità del provvedimento e che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

DISPORRE che non possano essere, sotto pena di nullità, iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

SOSPENDERE la procedura esecutiva immobiliare in corso, radicata avanti il Tribunale di Cremona e rubricata all'RGE n. 27/2019.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Con osservanza.

Cremona, li 17 gennaio 2022

Avv. Antonio Maffi -

Si allegano in copia:

- 1) Istanza di conversione del pignoramento 01/10/2021 nell'esecuzione immobiliare RGE 27/2019 avanti il Tribunale di Cremona.
- 2) Assegno circolare Euro 5.000,00
- 3) Istanza integrativa 05/10/2021 in conversione del pignoramento nell'esecuzione immobiliare RGE 27/2019 avanti il Tribunale di Cremona.
- 4) Assegno circolare Euro 1.000,00
- 5) Cass. 27544/2019
- 6) Trib. Trani, decreto 13/03/2021
- 7) Trib. Napoli Nord, 06/02/2021
- 8) Trib. Bergamo, 09/11/2019